



COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL PALASPORT

Approvato con deliberazione CC n. 50 del 15/06/2010
In vigore dall'8 Luglio 2010

Modificato con deliberazione CC n. 16 del 27/04/2012
Modificato con deliberazione CC n. 38 del 30/05/2016



- Art. 1 – Oggetto e principi generali**
- Art. 2 - Modalità di gestione**
- Art. 3 - Utilizzo**
- Art. 4 - Canone di utilizzo, contributo e tariffe.**
- Art. 5 – Personale**
- Art. 6 - Oneri e responsabilità delle parti**
- Art. 7 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti**
- Art. 8 - Pubblicità commerciale**
- Art. 9 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altro**
- Art. 10 - Esecuzione di lavori pubblici da parte del concessionario.**
- Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti**
- Art. 12 - Penalità**
- Art. 13 – Sospensione**
- Art. 14 – Recesso**
- Art. 15 – Risoluzione dal rapporto concessionario**
- Art. 16 - Contenzioso**



Art. 1 - Oggetto e principi generali.

1. Il Comune di Vinci con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del Palasport comunale, nel rispetto delle normative di settore, con particolare riferimento alla L.R. n. 6/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La palestra è così composta:

- palestra principale
- palestra ausiliaria
- servizi igienici
- spogliatoi
- servizio ristoro

3. La gestione del Palasport non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata

a) alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili negli impianti

b) alla promozione di iniziative rivolte a sensibilizzare i cittadini sulla relazione fra attività motoria e benessere psico-fisico;

c) al formarsi di un'etica sportiva improntata ai valori della lealtà e della correttezza;

d) allo sviluppo di attività volte a favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale e alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini.

Art. 2 - Modalità di gestione.

La gestione del Palasport comunale è affidata in concessione in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli appena menzionati potrà avvenire solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di seguito indicate e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.

L'affidamento in concessione deve avvenire nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;

b) garanzia di imparzialità nel permettere l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta al concessionario;

c) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantire l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati e condizioni di trasparenza e pari opportunità;

d) scelta del concessionario che tenga conto:

* dell'esperienza nel settore

* del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto

* dell'affidabilità economica

* della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati

* della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto

* dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;

e) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

f) valutazione della convenienza economica dell'offerta nelle due voci 1) canone minimo che l'Amministrazione proprietaria intende percepire 2) eventuale contributo economico che si intende concedere.



Il Comune stipula con il soggetto risultato concessionario una convenzione concernente i compiti, gli obblighi, gli oneri e le prerogative del concessionario, con particolare riferimento ai criteri d'uso dell'impianto sportivo ed alle condizioni giuridiche ed economiche della gestione dello stesso. Le eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente nell'impianto, dovranno essere compatibili con il normale uso degli impianti sportivi.

L'affidamento in gestione degli impianti sportivi secondo quanto sopra indicato potrà avere durata massima di quindici anni.

Art. 3 - Utilizzo

1. Durante l'anno scolastico la palestra principale è utilizzata dal lunedì al sabato in orario antimeridiano dalla scuola secondaria di 1° grado Leonardo da Vinci. Per le lezioni pomeridiane la scuola potrà utilizzare la palestra principale per un massimo di due giorni alla settimana, con orario da concordare successivamente, o la palestra ausiliaria fino alle ore 17,00. Gli studenti dovranno essere accompagnati da un insegnante o da altro adulto responsabile che si incaricherà di assicurare il buon comportamento degli utenti. La scuola comunicherà ai custodi i nominativi degli insegnanti e degli altri accompagnatori.

2. Nei restanti mesi (indicativamente da metà giugno a metà settembre) l'utilizzo antimeridiano è prioritariamente riservato alle attività del gestore, per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e motoria al fine di diffondere lo sport a tutti i livelli come previsto all'art. 1 .

3. Al gestore è garantita una riserva massima del 30% per organizzare autonome attività sportive e ricreative. Nel computo non sono calcolate le ore di cui al precedente punto.

4. Per la concessione del restante 70% dovranno essere rispettate le seguenti priorità:

- a) Associazioni sportive o società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio nel Comune di Vinci
- b) numero degli iscritti residenti nel Comune di Vinci;
- c) numero degli iscritti di età inferiore a 16 anni o superiore a 55 anni.

Si specifica che per le associazioni sportive o società sportive dilettantistiche con sede legale nel territorio del Comune di Vinci le richieste, per gli spazi, relative alle partite ufficiali di campionato avranno la priorità rispetto agli spazi concessi per gli allenamenti .

5) Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, l'impianto sportivo può essere concesso in uso temporaneo per manifestazioni e rappresentazioni extrasportive quali, a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo, attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi e seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di prevedere lo svolgimento nell'impianto di iniziative sportive e culturali per un massimo di 8 giorni all'anno.

6. L'utilizzo degli impianti sportivi sarà autorizzato dal Comune o direttamente dal gestore, su istanza degli interessati.

Per quanto riguarda l'attività sportiva continuativa l'istanza dovrà essere presentata entro il 1° giugno di ogni anno, salvo successivi provvedimenti dirigenziali motivati da esigenze tecniche.

7. La programmazione annuale sarà comunicata entro il 15 luglio ai soggetti interessati e, nel caso in cui sia il gestore a provvedere alla concessione, all'Amministrazione comunale, la quale si riserva di intervenire in caso di controversia per l'assegnazione



degli spazi e degli orari di utilizzo, al fine di tutelare la finalità pubblica degli impianti e il corretto avvicendamento degli utenti.

8. Per quanto riguarda l'utilizzo per singole attività o iniziative, l'istanza dovrà essere presentata almeno quindici giorni prima della data richiesta e l'eventuale autorizzazione da parte del gestore dovrà essere trasmessa al competente Servizio comunale.

Art. 4 – Canone di utilizzo, contributo del Comune e tariffe.

Per l'utilizzo del Palasport da parte dei propri associati o di terzi, il soggetto gestore dovrà corrispondere al Comune, a titolo di corrispettivo, un canone concessorio stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

Al concessionario sarà erogato un contributo determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base del piano economico annuale di gestione, che il gestore sottoporrà all'Amministrazione Comunale tenendo conto delle tariffe che la stessa avrà approvato. Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che saranno introitati per l'utilizzo dell'impianto:

1. i proventi delle attività organizzate direttamente;
2. le tariffe relative all'utilizzazione versate dai soggetti utilizzatori. Il limite massimo di tali tariffe è stabilito annualmente dall'Amministrazione comunale;
3. i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alle sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente
4. i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale

Con il medesimo atto di cui al precedente punto 2, la Giunta provvederà ad approvare eventuali forme di agevolazione.

Art. 5 – Personale

Il soggetto gestore potrà utilizzare proprio personale, personale esterno o volontari purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Art. 6 – Oneri e responsabilità delle parti

Il concessionario dovrà farsi carico dei seguenti oneri:

- a) gestione della biglietteria;
- b) sorveglianza, custodia e pulizia degli spazi interni ed esterni
- c) pagamento delle utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefono, TIA
- d) manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi interni ed esterni adiacenti al Palasport, nonché del manto erboso e delle aree a verde
- e) nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza, gestire la struttura e gli impianti con personale qualificato, predisporre il piano di sicurezza e nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/04/1996, assumere ogni onere in relazione all'applicazione e al rispetto del D.Lgs 81/2008
- f) assumere la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o della gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento



- per danni a terzi
- g) assumere la responsabilità diretta per danni prodotti ai beni di proprietà del Comune
 - h) sottoscrivere apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile con massimali e altre caratteristiche che saranno indicate in sede di gara
 - i) nominare il “responsabile” della Palasport che deve assicurare la propria reperibilità per ogni richiesta e comunicazione
 - j) consegnare all’Amministrazione Comunale copia di tutte le eventuali chiavi relative a lucchetti o serrature.

Fa carico al Comune di Vinci la manutenzione straordinaria dell’impianto, delle attrezzature. Il responsabile del Palasport dovrà comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale ogni notizia utile in merito alla necessità di intervento di manutenzione straordinaria.

Il Comune comunicherà al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria con un preavviso dell’inizio degli stessi di almeno 30 giorni.

Art.7 - Obblighi ed oneri a carico degli utenti

- 1 Gli utenti, nell’uso degli impianti sportivi, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto del patrimonio, e devono indossare calzature e indumenti sportivi conformi alla disciplina praticata. Non è consentito lasciare in deposito, né abbandonare, nei locali del Palasport attrezzature, indumenti e oggetti personali, né altro tipo di materiale. Al termine degli allenamenti, manifestazioni sportive ed extrasportive, gli utenti hanno l’obbligo di lasciare liberi dalle proprie cose gli impianti, i servizi, gli spogliatoi ed ogni altro spazio di pertinenza.
- 2 Il Comune o il gestore e il personale addetto alla custodia non rispondono, in alcun modo di eventuali ammanchi o furti di cose depositate o abbandonate dagli utenti negli impianti.
- 3 Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al gestore atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune o del gestore o della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell’attività.
- 4 Durante le attività di allenamento e di preparazione delle manifestazioni sportive e di quelle extrasportive, è vietato l’accesso di pubblico. E’ consentito l’accesso soltanto ai soci, ai responsabili organizzatori, agli addetti e ai familiari o agli accompagnatori degli iscritti alle varie discipline.
- 5 L’accesso agli spogliatoi ed all’impianto durante lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni sportive è consentito esclusivamente alle persone espressamente autorizzate a norma dei regolamenti federali.
- 6 Per le attività e manifestazioni sportive e per quelle extrasportive che richiedano l’installazione di attrezzature e/o strutture aggiuntive necessarie, gli utenti devono provvedere, previa espressa autorizzazione comunale dei Servizi tecnici competenti, a loro cura e spese, alla fornitura e alle operazioni di montaggio e smontaggio. Tali operazioni devono essere effettuate rapidamente ed immediatamente prima e dopo la conclusione dell’attività e/o manifestazione, onde evitare pregiudizio allo svolgimento delle altre attività.
- 7 Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche ed a quelle preposte alla vigilanza e all’ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dagli utenti senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Vinci o del gestore. Ove per le iniziative connesse all’uso



dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il richiedente ne dovrà dare preventiva comunicazione al gestore e sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i pareri e nulla osta previsti dalle leggi. Fanno carico ai richiedenti anche le spese S.I.A.E qualora queste siano necessarie.

Art. 8 - Pubblicità commerciale

E' consentita, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni del Servizio competente, la pubblicità commerciale sia all'interno, sia negli spazi esterni al Palasport.

Art.9 - Attivazione di esercizi di bar, di ristoro ed altro

All'interno dell'impianto, compatibilmente con gli spazi disponibili, il gestore potrà attivare esercizi di bar, di ristoro ed altri esercizi commerciali per la vendita di materie e articoli attinenti allo sport, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni ed eventuale ridefinizione delle condizioni economiche di affidamento.

Art. 10 – Esecuzione di lavori pubblici da parte del concessionario.

Ai sensi degli artt 14 comma 2 e 3 e 32 comma 1 lettera f) e comma 2 del D.lgs 163/2006, è consentito che il concessionario del servizio possa effettuare lavori pubblici alle seguenti condizioni:

- 1) che siano strettamente strumentali alla gestione del servizio;
- 2) che siano realizzati a completo onere del concessionario e che il loro importo sia inferiore al 50% dell'importo del servizio concesso;
- 3) che dopo il loro completamento e collaudo le opere realizzate diventino di proprietà dell'Amministrazione Comunale;
- 4) che siano realizzati nel rispetto del D.lgs 163/2006 per quanto applicabile;
- 5) che il progetto previo parere favorevole dell'Ufficio Tecnico comunale venga approvato dall'Amministrazione Comunale;
- 6) che i lavori siano svolti sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico comunale con obbligo dei concessionari di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che lo stesso ufficio dovesse dare in corso d'opera;
- 7) che tutti i lavori siano realizzati a rischio del concessionario che dovrà tenere indenne l'Amministrazione Comunale da ogni rischio di esecuzione e che quindi dovrà presentare opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi.

L'Amministrazione Comunale potrà, in sede di gara, prevedere di chiedere al concessionario l'esecuzione di lavori pubblici nel rispetto delle sopra elencate condizioni.

Art. 11 - Controlli e verifiche dell'uso degli impianti

1. Il Comune ha piena facoltà di controllare le modalità d'uso degli impianti a mezzo di propri funzionari. Le verifiche e i controlli possono essere effettuati liberamente senza formalità e senza preavviso alcuno, in ogni tempo e luogo, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività e manifestazioni sportive ed extrasportive.

2. I predetti funzionari hanno libero accesso agli impianti. Ad essi non può essere richiesto alcun tipo di adempimento o formalità.

Art.12- Penalità

1. In caso di inosservanza da parte dell'utenza degli oneri, obblighi, divieti e prescrizioni dettati dal presente regolamento, sarà applicata una penale che sarà



stabilita in sede di gara.

Nei casi più gravi il gestore potrà, altresì, sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso, ferma restando l'applicazione della penale oltre il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

2. Preventivamente all'applicazione della penale il gestore provvederà alla formale contestazione per iscritto mediante lettera raccomandata. Gli utenti potranno far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

3. Il protrarsi della morosità nel pagamento delle tariffe dovute, oltre un mese dalla scadenza prevista, comporta la sospensione dell'uso degli impianti fino all'avvenuto versamento, ferma restando l'attivazione delle procedure per il recupero delle somme dovute, compreso il pagamento degli interessi moratori.

4. Le penalità relative alla gestione dell'impianto affidato in concessione verranno stabilite nella convenzione che disciplinerà la gestione.

Art. 13 – Sospensione

L'A.C. potrà sospendere temporaneamente la concessione del Palasport:

- a) nel caso fosse necessario per manifestazioni sportive di particolare rilievo
- b) per ragioni tecniche contingenti e/o situazioni che pregiudichino la sicurezza
- c) per ragioni di forza maggiore che rendano inagibile la palestra
- d) per ragioni di Protezione Civile

La sospensione sarà comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni, salvo il presentarsi di casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

Per le sospensioni nulla è dovuto dal Comune al soggetto gestore.

Art.14 – Recesso

E facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla concessione mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno tre mesi.

Art.15 – Risoluzione dal rapporto concessionario

Il rapporto di concessione può essere risolto su istanza delle parti qualora:

- a) si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per causa di forza maggiore destinata a protrarsi per almeno 18 mesi
- b) si verifichino gravi inadempimenti da parte del concessionario
- c) si verifichino gravi inadempimenti da parte dell'Amministrazione Comunale

Nel caso di inadempimento del concessionario, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere l'adempimento di quanto previsto oppure optare per la risoluzione. Nel caso che l'Amministrazione Comunale richieda l'adempimento essa intimerà per iscritto al concessionario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto.

Nel caso l'Amministrazione Comunale opti per la risoluzione, essa provvederà a comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di risolvere il rapporto di concessione, in base all'art. 1454 del codice civile.

Art. 16– Contenzioso

In caso di controversie tra le parti le stesse, qualora non si risolvano in via amichevole, verrà richiesto l'intervento della competente autorità giurisdizionale.



COMUNE DI VINCI
Città Metropolitana di Firenze